



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Ente capofila Comune di Fano



Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
APPALTI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Pergola, suddivisa in 2 lotti, per la durata di mesi 12. Lotto n. 1 CIG n. 8353990AA0 - Lotto n. 2 CIG n.8353996F92- Numero gara 7807418.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto ***per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Pergola, suddivisa in 2 lotti, per la durata di mesi 12, per conto del Comune di Pergola.***

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, e in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 239 del 29 marzo 2019 e determina n. 121 del 23 aprile 2020 del Responsabile ad interim Servizi alla Persona del Comune di Pergola e della determinazione di approvazione degli atti di gara del Responsabile della CUC n. 1196 del 3 luglio 2020.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pergola è stato approvato il Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 50/2016 al cui interno è inserita la fornitura in oggetto con codice CUI F81005240411202000001.. Il luogo di svolgimento della fornitura è Pergola (PU) (codice NUTS ITI31).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, in base al criterio **del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Pergola – URL www.comune.fano.ps.it - Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti- Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche - Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano – Tel. 0721-887301 – 0721 887302 – fax 0721 887358 – pec comune.fano.contratti@emarche.it - e-mail: contratti@comune.fano.ps.it.

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro – Responsabile della C.U.C. – Tel. 0721-887302 – e-mail contratti@comune.fano.pu.it

Ente committente: Comune di Pergola – Corso Matteotti n. 53 – 61045 Pergola (PU) – Settore Servizi alla Persona – Tel. 0721-7373278 mail: serviziallapersona@comune.pergola.pu.it, pec: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

Responsabile del procedimento: dott. Stefano Buratti – Responsabile ad interim Settore Servizi alla Persona Comune di Pergola – Tel. 0721-7373278.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Schema di contratto;

- 2) Bando di gara;
 - 3) Disciplinare di gara;
 - 4) Modello 1 e 1-bis istanza, Modello 2 e 2-bis ; Modello DGUE, Modello 3, Modello 4, Modello 5; Mod. attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo.
- La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://fano.tuttogare.it>, nonché sul profilo del committente www.comune.fano.pu.it - amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti.

Publicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt.72, 73 e 216, comma 11, del Codice, nonché dal D.M. 02/12/2016, il bando di gara è pubblicato su:

- Trasmesso alla GUUE il 2 luglio 2020.
- GURI V Serie Speciale – n. 77 del 6 luglio 2020.
- Profilo di committente del Comune di Fano: <http://www.comune.fano.pu.it> Amministrazione trasparente Sez. bandi di gara e Contratti;
- Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rectius: Osservatorio Regionale dei contratti pubblici);
- Due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);
- Due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale (estratto);

Luogo di svolgimento della fornitura: Comune di Pergola.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, entro il **29 luglio 2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **3 agosto 2020**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/gare>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma telematica TuttuGare e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente appalto è l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Pergola, suddivisa in 2 lotti, per la durata di mesi 12, per conto del Comune di Pergola. Numero gara 7807418.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	CPV	Importo
1	Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Pergola.	n. 8353990AA0	33690000-3 – Medicinali vari 33680000-0 Articoli di farmacia.	€ 300.000,00
2	Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Pergola.	n. 8353996F92	33690000-03 – Medicinali vari 33680000-0 Articoli di farmacia.	€ 200.000,00

Per ogni lotto, l'importo totale a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che è pari a zero, poiché in considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3-ter del predetto decreto.

I valori sopra citati sono da considerarsi indicativi e non impegnano in alcun modo l'amministrazione; la spesa è infatti legata all'andamento del mercato, o in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il settore. Nel caso di mancato raggiungimento dell'importo sopra indicato per ciascun lotto, nulla sarà dovuto ai fornitori aggiudicatari a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, non sono previste prestazioni secondarie.

Ai fini della valutazione dell'offerta, si ipotizza per entrambi i lotti, la seguente composizione merceologica che rimane comunque indicativa e non vincolante, in quanto gli ordinativi potranno differire in relazione alle richieste del mercato:

	Categoria merceologica/Tipologia	Ripartizione peso %
A	Farmaco etico fascia A <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,17% al netto della determina AIFA del 9.2.2007 e s.m.i.</i>	39,77
B	Farmaci fascia C <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,00%</i>	12,54
C	Farmaci generici mutuabili <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 37,00%</i>	13,18
D	Farmaci O.T.C. e S.O.P. <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 35,00%</i>	8,55
E	Integratori alimentari <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,20%</i>	6,82
F	Alimenti, dietetici e prodotto sanitari <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,00%</i>	5,64
G	Parafarmaco, prodotti di medicazione, prodotti per l'incontinenza e stomie, farmaci omeopatici e veterinari <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,00%</i>	13,50
	Totale	100

Nell'ambito dell'offerta economica, distintamente per ciascun lotto, il concorrente deve indicare il ribasso percentuale offerto per ogni voce di offerta economica indicata in tabella e relativa a ciascuna tipologia di prodotto (A, B, C, D, E, F, G).

In ogni caso la fornitura dovrà soddisfare l'effettivo fabbisogno della Farmacia Comunale, quale sarà verificato quotidianamente da parte del farmacista. Pertanto l'importo delle forniture ed in particolare il riparto percentuale fra categorie merceologiche è da considerarsi meramente indicativo ai fini dell'aggiudicazione, ma potrà essere variato nell'ammontare e nelle percentuali relative. Al fine di un corretto espletamento del servizio pubblico e per non contravvenire alla rigorosa disciplina sull'approvvigionamento delle loro scorte (art. 123 TULS e articoli 34 e 38 R.D. n. 1076 del 30 settembre 1938) il Comune di Pergola fa altresì esplicita riserva di ricorrere ad altre ditte per l'acquisto di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche riportate nella tabella sopra esposta.

3.1 PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

E' ammessa la partecipazione ad uno o tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi **un solo lotto oggetto dell'appalto** (art. 51, commi 2 e 3 del Codice).

Il limite di aggiudicazione sopra descritto non opera qualora la sua applicazione comporterebbe la non aggiudicazione del lotto (ad esempio nel caso in cui il concorrente risulti il solo ad aver presentato offerta per ulteriori lotti oltre a quello allo stesso aggiudicato oppure nel caso in cui l'offerta del concorrente risulti essere l'unica offerta valida per ulteriori lotti oltre quello allo stesso aggiudicato).

Ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice, ciascun concorrente può presentare offerta per uno, o tutti e due i lotti.

Ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Codice, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per tutti e due i lotti, allo stesso potrà essere aggiudicato solo n. 1 (uno) lotto, che sarà individuato in base al criterio dell'importanza economica dei singoli lotti, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica. L'altro lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. L'aggiudicazione di un lotto esclude "ex se" dall'aggiudicazione del lotto successivo, con espletamento delle operazioni di gara a partire dal lotto di maggior valore economico.

Al fine di garantire l'effettività del limite di aggiudicazione di un solo lotto, i concorrenti che presentano offerta per tutti e due i lotti sono obbligati a partecipare, **a pena di esclusione**, nella medesima forma, singola o associata.

Ciascun lotto può essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida fermo restando che ciascun concorrente può aggiudicarsene solo uno.

I soggetti partecipanti alla gara dovranno rifarsi, nella formulazione dell'offerta, a tutti gli aspetti tecnici e normativi indicati nel Capitolato.

La fornitura è dettagliatamente descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella Relazione tecnica.

L'appalto è finanziato con fondi iscritti al bilancio del Comune di Pergola.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 16 e 95, comma 10 del Codice l'importo a base di gara stimato per i due i lotti **non comprende i costi della manodopera**, trattandosi di fornitura senza posa in opera.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto per entrambi i lotti è di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di consegna di inizio della fornitura sotto riserva di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

STANTE LA SUDDIVISIONE DELL'APPALTO IN LOTTI:

All'interno del medesimo lotto è fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; in caso di violazione sono esclusi dalla gara;

- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art.45 comma 2, lettere b) e c) del Codice concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto di gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata), ed in caso di R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, sempre con la medesima composizione soggettiva o con l'indicazione delle medesime consorziate esecutrici, pena l'esclusione da tutti i lotti del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Pertanto, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio può partecipare a più lotti indicando sempre le medesime imprese consorziate esecutrici per le quali vige UN OPERATORE ECONOMICO, PERTANTO, NON PUÒ PARTECIPARE A LOTTI DIVERSI CON UNA DIVERSA COMPOSIZIONE DI SOGGETTO CONCORRENTE: ad esempio, quale impresa singola A per il lotto 1 e quale RTI composto da impresa A e impresa B per il lotto 2 oppure quale consorzio X con consorziate esecutrici A e B per il lotto 1 e quale consorzio X con consorziate esecutrici A e C per il lotto 2 oppure quale consorzio X con consorziate esecutrici A e B per il lotto 1 e quale impresa singola A o B per il lotto 2, etc.

Tale regola consente, ad esempio, la partecipazione ai due lotti in R.T.I. mantenendo la stessa composizione soggettiva, ma eventualmente anche con differente ripartizione delle attività e con differente ripartizione di quote all'interno del R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Si precisa comunque che, anche in questi ultimi casi di partecipazione del medesimo R.T.I./Consorzio ai due lotti, ma con ripartizioni di attività o quote differenti in un lotto rispetto ad un altro, rimane valido il vincolo di aggiudicazione di cui al punto 3.

A tal fine, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai soggetti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice, per quanto attinenti alla natura dell'appalto oggetto di gara.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici i suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati da ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda, consorziata o consorzianda.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati sia dal Consorzio che da ciascuna consorziata indicata come esecutrice.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti o in mancanza trasmessi dall'operatore economico su richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Per entrambi i lotti:

a) - iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- **iscrizione** all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative); all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della legge 381/1991 per le cooperative sociali e loro consorzi;

b) autorizzazione all'esercizio per il commercio dei medicinali (cfr. artt. 99 e ss del Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Lotto 1:

a) Aver realizzato un fatturato globale complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili approvati e depositati (2016-2017-2018) di importo pari o superiore ad €. 450.000,00 , Iva esclusa.

Il predetto requisito è richiesto in ragione del valore economico e della natura dell'appalto, in virtù della ragionevole idoneità del requisito ad evidenziare la solidità economica dell'impresa.

Lotto 2:

b) Aver realizzato un fatturato globale complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili approvati e depositati (2016-2017-2018) di importo pari o superiore ad €. 350.000,00 , Iva esclusa.

Il predetto requisito è richiesto in ragione del valore economico e della natura dell'appalto, in virtù della ragionevole idoneità del requisito ad evidenziare la solidità economica dell'impresa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Lotto 1:

c) - aver effettuato negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara forniture, analoghe di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, a favore di almeno n. 3 (tre) farmacie (pubbliche o private) di importo pari ad almeno euro 100.000,00 iva esclusa **ciascuna**, indicando per ogni singolo appalto: tipologia del servizio svolto, periodo di esecuzione del servizio, ente appaltante, valore annuo dell'appalto (Iva esclusa), con valutazione positiva del servizio reso da parte della stazione appaltante.

Tali requisiti sono richiesti in ragione del valore economico e della natura dell'appalto al fine di selezionare un operatore affidabile ed in possesso di adeguato livello di esperienza e professionalità.

Lotto 2:

c) - aver effettuato negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara forniture, analoghe di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, a favore di almeno n. 3 (tre) farmacie (pubbliche o private) di importo pari ad almeno euro 100.000,00 iva esclusa ciascuna, indicando per ogni singolo appalto: tipologia del servizio svolto, periodo di esecuzione del servizio, ente appaltante, valore annuo dell'appalto (Iva esclusa), con valutazione positiva del servizio reso da parte della stazione appaltante.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di *pubbliche amministrazioni o enti pubblici* mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come previsto nelle norme transitorie, art.9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n.157 del 17/02/2016, in via transitoria, i certificati indicati all'art.6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'ANAC n. 111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVcPass aggiornate al 30 agosto 2017).
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di *committenti privati*, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra richiesti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

In caso di partecipazione a entrambi i Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola "domanda di partecipazione (Allegato 1)";
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione (Allegato 1), in tal caso:

a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per ogni singolo lotto **fermo restando che la compagine resti la stessa**;

b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e **fermo restando che la compagine resti la stessa**.

Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I requisiti generali e i requisiti di idoneità professionale relativo al punto 7.1., lett. a) e b), devono essere posseduti da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito economico-finanziario **di cui al punto 7.2 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari **di cui al punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascuna componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. **L'impresa mandante deve possedere almeno il 10% del requisito.** In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

I requisiti tecnico-professionale **di cui al punto 7.3 lett. c)** deve essere soddisfatto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, complessivamente dal raggruppamento, fermo restando l'infrazionabilità della singola fornitura. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

... omissis (raggruppamento temporaneo verticale)

... omissis (raggruppamento misto)

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo al punto 7.1., lett. a) e b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto **7.2 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio:

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al **punto 7.2 lett. b)** e i **requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. c)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Si specifica che nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso, dal contratto dovrà risultare, per esempio l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliaria (cfr. cons.Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non è consentito.

Nel caso di violazione dei predetti divieti, la cessione e il subappalto si intendono come nulle e di nessun effetto per la Stazione Appaltante, la quale ha la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni danno, patrimoniale e non, e all'incameramento della cauzione, come previsto dal Capitolato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto per ciascun lotto a cui si intende partecipare e precisamente:

- Lotto n. 1 - € 6.000,00;
- Lotto n. 2 - € 4.000,00.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Garanzia unica in caso di partecipazione a due o più lotti

Per esigenze di semplificazione ed economicità, il concorrente che intenda partecipare a più lotti è legittimato a produrre un'unica fideiussione comprendente tutti i lotti a cui intende partecipare, che preveda al suo interno:

- gli importi corrispondenti al 2% del valore stimato dell'appalto di ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta;
- dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, dettagliata per ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta.

Quindi qualora l'operatore economico sia intenzionato a partecipare a più lotti, lo stesso ha la possibilità, in alternativa alla presentazione di più fideiussioni, di produrre un'unica fideiussione comprendente tutti i lotti a cui partecipa, che preveda al suo interno, in maniera distinta, gli importi corrispondenti al 2% dell'importo a base d'asta dell'appalto di ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'Ente garantito è il Comune di Pergola.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in euro 3.000,00;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (g.u. 10/4/2018 N. 83);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis;
- 8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte da** un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO - Non è richiesto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC NON DOVUTO

L'Anac con comunicato del 20 maggio 2020, ha determinato che ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) fino al 31 dicembre 2020, sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici non sono tenuti al pagamento dei contributi per procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020.

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 10 agosto 2020**.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Fano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

A tal fine, i soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: <https://fano.tuttogare.it>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: **CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO**.

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Un a volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara.

La documentazione prevista dall'avviso, sottoscritta digitalmente, dovrà essere contenuta in un file compresso (.zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), si ricorda che la firma digitale non ha necessità di allegazione della Carta d'identità.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1;

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere digitalmente la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta economica:

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
- sottoscrivere l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione;
- per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B i file firmati digitalmente.

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera e);

g) una volta completate le operazioni di cui alla lettera e), l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le buste telematiche, ovvero la «Busta amministrativa» e la «Busta dell'Offerta»;

h) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta amministrativa» e delle «Buste dell'Offerta», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

i) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:

- Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Busta telematica di cui all’: “OFFERTA ECONOMICA”.

15.1) – Domanda di partecipazione

Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all’ **Allegato 1 e, se del caso, l’Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto dal presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila.**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell’originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell’originale ai sensi dell’art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull’oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale.

Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All’interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- 5) **PASSOE** - il nominativo dell’ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, **in caso di ricorso all’avvalimento si richiede che l’ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara.

Non è ammesso il ricorso al subappalto pertanto non si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri), **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all’art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Mod. 2 Ulteriori dich.** ai sensi art. 80 commi 1 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell’operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l’assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che ricoprono i ruoli di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Mod. 2-bis.J**. In tal caso tali

dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta utilizzando il **Modello 3**;

1-bis. - dichiara (utilizzando preferibilmente il modello 2-ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80, commi 1 e 5 ed eventualmente il modello 2-bis) tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, al DL n. 135/2018 e al DL n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019):

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;

- dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, ecc. senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 (utilizzando preferibilmente il Modello 3) elenco soggetti art.80 co.3 e il Modello 2) ulteriori dichiarazioni ai sensi commi 1 e 5 ed *eventualmente* il Modello 2-bis) devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al paragrafo 15.2. tenuti a presentare il DGUE;

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il *Modello 2 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice.*].

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica (eventuale);

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare la **facoltà, da parte della stazione appaltante, di aggiudicare l'appalto** anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente;

4. - dichiara di essere edotto di quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;

- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001 ovvero (barrare la casella che interessa): che l'Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002; che l'Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso il _____ ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;

- di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;

-accetta, ai sensi dell'art.100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara.

- di essere consapevole che per le lavorazioni e attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, l'esecutore deve essere iscritto negli elenchi di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012 (c.d. white list) presso le competenti Prefetture. L'iscrizione nelle white list, o quanto meno la presentazione della domanda di iscrizione alla competente Prefettura in tempo utile per l'esecuzione dell'appalto, rappresenta un vincolo esecutivo imprescindibile per l'aggiudicatario e la mancata dimostrazione sarà causa di decadenza dall'aggiudicazione.

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Fano e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione previsti nel disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico-giuridico e negli altri elaborati di progetto;

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (*non è richiesto il sopralluogo assistito*);

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

2. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto**

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Fano, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Fano la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Mod.3 Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice** ed il **Mod. 2 Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 del Codice o Mod. 2-bis**, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Mod.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1, 1bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento), **n. 8** (white list) **n. 9** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy), **devono essere presentate tramite Mod. 4.**

15.3.2) - Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, allega, sulla piattaforma telematica:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

15-bis. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15-ter. Ulteriore documentazione:

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (*per la presente gara non è dovuto*);
- In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;

- Eventuale procura;
- Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (*per la presente gara non è dovuto*).
- **Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00** relativa all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:
 - **mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare] raggiungibile cliccando **qui** - ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Software di compilazione F23] raggiungibile direttamente cliccando **qui**.

Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. Ufficio o Ente inserire **TQH** (nel campo 11. Codice Tributo inserire **456T** nel campo 10. Estremi dell'atto o del Documento inserire l'anno e il **CIG relativo alla gara in oggetto** – nel campo 12. Descrizione lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**).

oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza**.

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

15.3.3) - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, Modello 1, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, nel Modello 1-bis.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione, per ciascun lotto**, l'offerta economica predisposta sulla base del modello 5 predisposto da questa stazione appaltante, firmato digitalmente, a pena di esclusione.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve contenere i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale offerto per ogni voce di offerta economica relativa a ciascuna tipologia di prodotto (A,B,C,D,E, F, G) indicata nella tabella del presente disciplinare, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge che non potrà essere inferiore

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Qualora il concorrente inserisca valori di ribasso percentuale con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno **troncati** dal Sistema.

In caso di discordanza tra sconto percentuale espresso in cifre ed quello espresso in lettere prevarrà il ribasso indicato in lettere.

Si precisa che, saranno considerate inammissibili le offerte che presentino ribassi percentuali offerti inferiori al valore minimo previsto per ciascuna voce di offerta economica indicata nella relativa tabella .

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

b) Il valore complessivo dell'offerta, calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 17 del presente disciplinare.

La misura dello sconto offerto deve essere indicata in modo specifico per ciascuna tipologia di fornitura e, non potrà, **a pena di esclusione**, essere inferiore agli sconti minimi indicati per ciascun prodotto.

e) l'indicazione delle ditte con le quali sarà possibile concludere acquisti in modalità Transfer Order, barrando l'opzione si o no della Tabella 2, ai fini dell'assegnazione del rispettivo peso e calcolo del valore complessivo da sommare al ribasso medio ponderato.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice trattandosi di fornitura senza posa in opera non è prevista l'indicazione a Sistema dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

Partecipazione a più lotti

Il concorrente è tenuto a presentare più buste telematiche "B - Offerta economica", una per ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta.

Per entrambi i lotti:

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai concorrenti è richiesto di formulare un'offerta in cui devono essere indicati i seguenti dati:

- lo sconto percentuale offerto per ciascuna tipologia di fornitura;
- il prodotto tra lo sconto offerto ed il relativo peso ponderale per ciascuna tipologia di fornitura;
- lo sconto medio ponderato ;
- le ditte con le quali sarà possibile concludere acquisti in modalità Transfer Order, cioè acquisti effettuati alle stesse condizioni commerciali, come fossero stati direttamente inoltrati alle ditte produttrici.

Lo sconto medio ponderato è calcolato dividendo per cento la somma dei prodotti tra gli sconti unitari offerti per le diverse tipologie di fornitura e i corrispondenti pesi così come indicati nella tabella 1 di seguito riportata.

Allo sconto medio ponderato così calcolato sarà sommato il valore corrispondente alla compilazione della tabella 2, ottenendo così il punteggio complessivo dell'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà formulato l'offerta avente lo sconto maggiore come sopra calcolato (ovvero lo sconto medio ponderato più alto oltre il valore indicato nella tabella 2).

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Tabella 1 Tipologia delle forniture per il Lotto 1 e 2

	Categoria merceologica/Tipologia	Ripartizione peso %
A	Farmaco etico fascia A <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,17% al netto della determina AIFA del 9.2.2007 e s.m.i.</i>	39,77
B	Farmaci fascia C	12,54

	<i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,00%</i>	
C	Farmaci generici mutuabili <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 37,00%</i>	13,18
D	Farmaci O.T.C. e S.O.P. <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 35,00%</i>	8,55
E	Integratori alimentari <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,20%</i>	6,82
F	Alimenti, dietetici e prodotto sanitari <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,00%</i>	5,64
G	Parafarmaco, prodotti di medicazione, prodotti per l'incontinenza e stomiche, farmaci omeopatici e veterinari <i>Il ribasso percentuale offerto non potrà essere inferiore al 32,00%</i>	13,50
	Totale	100

I partecipanti alla gara dovranno, indicare le ditte con le quali sarà possibile concludere acquisti in modalità Transfer Order, cioè acquisti effettuati alle stesse condizioni commerciali, come fossero stati direttamente inoltrati alle ditte produttrici.

Ad ogni ditta verrà attribuito un peso, come riportato nella seguente tabella:

Tabella 2

Ditta	Peso
DOC Generici Srl	0,11
Sandoz Spa	0,09
Pfizer italia Srl	0,07
Alfasigma Spa	0,07
Novartis Farma Spa	0,06
Glaxosmithkline Spa	0,06
Abiogen Pharma Spa	0,05
Angelini Spa	0,05
Bayer Spa	0,04
MSD Italia Srl	0,04
Unifarco	0,03
A. Menarini Srl	0,03
Takeda Italia Spa	0,03
Recordati Spa	0,03
Menarini International O.L.S.A.	0,03
Ascensia Diabetes Care Italy	0,02
Neopharmed Gentili Spa	0,02
Meda Pharma Spa	0,02
Chiesi farmaceutica Spa	0,02
Astrazeneca Spa	0,02
Reckitt Benckiser H. (It.) Spa	0,02
Glaxosmithkline C.Health Spa	0,02
Johnson & Johnson Spa	0,02
Sanofi Spa	0,01
Aurobindo	0,01
Teleflex Medical Srl	0,01
Procter & Gamble Srl	0,01
Corman	0,01
Mylan Italia Srl	0,00
Essity Italy Spa	0,00
Bristol-Myers Squibb Srl	0,00
Roche Spa	0,00

Merck Serono Spa	0,00
Sunstar Italiana Srl	0,00
Astellas Pharma Spa	0,00
Mast	0,00
Sogein	0,00
Max punteggio	1,00

Il punteggio risultante dalla tabella 2 verrà sommato allo sconto medio ponderato .

A mero titolo di esempio, ai fini dell'aggiudicazione, si procederà alla somma dello sconto medio ponderato (calcolato dividendo per cento la somma dei prodotti tra gli sconti unitari offerti per le diverse tipologie di fornitura e i corrispondenti pesi di cui alla tabella 1) e del valore risultante dalla Tabella 2 (qualora l'operatore economico sia in grado di garantire in modalità Transfer Order tutte le ditte ivi indicate, potrà conseguire **al massimo punti 1**, come da seguente esempio:

Sconto medio ponderato (Tabella 1)	33,25
Punti Tabella 2	0,80
Valore considerato ai fini dell'aggiudicazione	34,05

I prodotti forniti saranno fatturati in base agli sconti indicati in tabella 1.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica, che potrà essere seguita anche esclusivamente tramite la piattaforma TuttoGare avrà luogo il **giorno 11 agosto 2020, alle ore 9,00** presso la sede Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, sito nella Sede Municipale, via S. Francesco d'Assisi n. 76.

Si precisa che alla prima seduta pubblica, come alle successive, potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

I concorrenti potranno altresì verificare l'avanzamento delle operazioni di gara da remoto accedendo alla piattaforma telematica.

La prima seduta pubblica se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati tramite pubblicazione sulla piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

Le eventuali successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati, con un preavviso di almeno 24 ore, ai concorrenti attraverso la piattaforma, ovvero mediante avviso pubblicato sulla piattaforma telematica.

In ogni caso non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell'esito delle verifiche in ordine al primo in graduatoria. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale di gara.

Il Seggio di Gara procederà, in seduta pubblica virtuale a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Il Seggio di gara, nella medesima seduta pubblica virtuale di ammissione/esclusione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti mediante la Piattaforma telematica, procede all'apertura dell'offerta economica.

In seduta pubblica virtuale, procede all'apertura delle buste dell'offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle stesse e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) verificare lo sconto offerto per ciascuna tipologia di fornitura e dichiarare l'esclusione delle offerte che presentano sconti inferiori a quanto indicato nella "TABELLA 1";
- c) all'individuazione della graduatoria provvisoria di gara;
- d) formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il Seggio di gara provvederà ad escludere le offerte redatte in difformità a quanto previsto nella documentazione di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio di gara procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a verificare i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, tramite piattaforma telematica.

N.B. Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste potranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma TuttoGare a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 6 del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP di gara, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Seggio di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei cui confronti il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la stazione appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), procederà alla revoca dell'aggiudicazione stessa, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo della graduatoria, previa esclusione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Pergola.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto. Per ciascun lotto si procederà alla stipula di due distinti contratti in forma di atto pubblico.

Ai sensi dell'art. 73, comma 4 e art. 216 comma 11 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, è obbligata a rimborsare le spese relative alle pubblicazioni del bando ed esito sulla GURI e sui quotidiani che vengono stimati, in via presuntiva a circa € 3.000,00, ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente. *In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.*

La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

a) "omissis"

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;

d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dal CSA;

e) .. omissis ...;

f) pagamento delle spese contrattuali.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui al precedente punto b);

-della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto c) e della comunicazione di al precedente punto c1;

-della polizza assicurativa di cui al precedente punto d), se non immediatamente sanata, entro i giorni assegnati lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto f) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro:

-30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura;

-30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

-30 giorni dalla conoscenza dal provvedimento di aggiudicazione.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati*

responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di " Titolare " del trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Centrale Unica di Committenza

Il Responsabile

dott.ssa Immacolata Di Sauro

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)